


COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE


Provincia di Palermo

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2016)



Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in aree pubbliche e private gravate o meno di servitù pubblica e per l'avvio delle attività produttive.



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in aree pubbliche e private gravate o meno di servitù pubblica e per l'avvio delle attività produttive.

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture, in risposta alle richieste del mercato, sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:

- su suolo pubblico;
- su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
- su suolo privato;

in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.

3. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Art. 2

Tipologie e composizione

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- tipologia 1: tavoli e sedie;
- tipologia 2: tavoli e sedie ed ombrelloni;
- tipologia 3: tavoli e sedie su pedana;

-tipologia 4: tavoli e sedie su pedana ed ombrelloni;

2. La composizione dei dehors può avvenire attraverso l'assemblaggio dei seguenti elementi:

- a) pedane in legno e/o metallo;
- b) tavolini e sedie;
- c) fioriere e/o elementi in legno tassativamente di colore bianco, per la delimitazione dello spazio occupato;
- d) ombrelloni tassativamente di colore bianco;
- e) tende in plastica totalmente trasparenti per la chiusura laterale dell'ombrellone a copertura delle tipologie 2 e 4.

3. I dehors di tipologia 3 e 4 e quelli che utilizzano elementi di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma 2, devono essere installati secondo le prescrizioni esecutive indicate dal parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

Art. 3 Ubicazione

1. I dehors di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, in tutte le zone omogenee di P.R.G., compatibilmente con i programmi di sviluppo urbanistico e di quelli di manutenzione delle reti pubbliche.

2. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzazione.

Art. 4 Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande nonché ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che dispongono di servizi igienici per il pubblico. Per queste ultime attività è consentita esclusivamente la collocazione di panche o anche sgabelli e tavoli alti di appoggio, all'interno di un'area concessa, di tipologia 1 e 2 senza aggiunta di ulteriori elementi di arredo.

2. L'occupazione di suolo pubblico per i dehors, fermo restando quanto previsto nel superiore articolo 3, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modeste entità e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, consentano una maggiore superficie di somministrazione che, comunque, in tali casi, non può eccedere i mq. 50,00. Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a mq. 50, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati; per le superfici inferiori potrà essere derogata per

impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

3. Al fine di consentire il transito pedonale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,00.

4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50.

6. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

7. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati in precedenza individuati. Eventuali deroghe alle disposizioni contenute nel presente comma, ove consentite dalla legge, devono essere espressamente valutate dal Comando di Polizia Municipale in sede di rilascio del parere di competenza.

8. L'installazione di dehors su aree pubbliche e private di uso pubblico, è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

9. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu) nell'intero territorio comunale, è limitata, di norma, a metri lineari 10,00 (due posti auto a raso).

10. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore che comunque dovranno terminare entro le ore 24:00.

Art. 5

Procedimento unico per l'installazione di dehors

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento dello Sportello Unico approvato dalla Giunta Comunale.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

2.L'istruttoria è curata secondo le seguenti modalità:

l'Ufficio competente all'istruttoria convoca apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni, allargata agli Enti esterni interessati, e adotta la decisione finale conformemente all'esito della conferenza medesima prevedendo impegni ed obblighi del soggetto autorizzato, le specifiche caratteristiche della struttura, periodo di validità dell'autorizzazione, nonché eventuali diversificazioni alle limitazioni di cui ai commi 9 e 12 del precedente art. 4 ed al comma 2 del successivo art. 7, in presenza di condizioni che ne rendano opportuna la modifica al fine di salvaguardare la qualità di vita urbana o che giustificano la possibilità di deroga.

3.La Conferenza dei Servizi, allargata agli Enti esterni interessati, di cui ai precedenti commi, è costituita dai Settori dell'Amministrazione Comunale di volta in volta competenti in materia di ambiente e servizi a rete, polizia municipale, lavori pubblici, programmi urbanistico-edilizi, salute, patrimonio e tributi, commercio, nonché da altri Enti e associazioni di categoria eventualmente interessati, i quali partecipano secondo le prerogative riconosciute dall'art. 14 e seguenti della legge 241/90. Ai sensi del citato art. 14 della L. 241/90, si considera acquisito l'assenso di chi, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla Conferenza o espresso in via definitiva il proprio parere. Il provvedimento conclusivo del procedimento unico, deve riguardare anche gli aspetti igienico-sanitari di cui alla legge 283/62, art. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

4.La domanda deve contenere tutte le informazioni presenti nella modulistica predisposta dallo Sportello Unico, deve riguardare tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'attività di somministrazione.

La pratica, deve essere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e deve contenere, tra l'altro:

- estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
- planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500;
- certificato di agibilità relativo ai locali dove è autorizzata la somministrazione;
- rappresentazione grafica del dehors con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante, il numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
- documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
- eventuali N.O. c/o propedeutici previsti per legge.

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Dovrà essere inoltre prodotta:

- dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi;
- relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela;
- elaborati sul rispetto della Legge n. 13 del 1989, planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4;
- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza, etc...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;
- copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande e copia della documentazione sanitaria dell'esercizio.

5. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors è stabilita in 90 giorni.

Art. 6

Corrispettivo per l'occupazione e garanzie

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è annuale o temporanea ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico come definito dall'art. 1 e seguenti del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 18/12/2009.

2. L'occupazione nelle aree attrezzate per la sosta è soggetta a maggiorazione della tassa, nella misura del doppio rispetto alla tariffa base.

3. Per le prescrizioni generali inerenti l'istituto della tassa, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 7

Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare, di norma, alle ore 24,00 ed entro le ore 01,00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors. Durante la stagione estiva le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare alle ore 01:00 ed entro le ore 2:00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors.

3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in

luogo privato. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 2, 3 e 4 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.

5. Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc.

Art. 8

Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

Art. 9

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

1. Il titolare della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato al suolo e ai beni pubblici o proprietà privata dagli elementi e strutture componenti il dehors.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 10

Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

3.L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma semplice comunicazione al S.U.A.P..

Art. 11

Durata delle autorizzazioni

1.Il Provvedimento conclusivo finalizzato alla installazione di dehors, ha una validità massima di anni uno.

2.Qualora la richiesta di nuova autorizzazione sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione, di cui all'articolo 5, è da intendersi sostituita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari. In questo caso il Responsabile del procedimento, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo, può prescindere dalla convocazione della Conferenza di Servizi fermo restando l'acquisizione del parere dell'ASP e del Comando di Polizia Municipale in materia igienico-sanitario e di viabilità.

3.Alla scadenza della autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area.

Art. 12

Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors

1.L'autorizzazione è sospesa quando:

- gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 8.

2.L'autorizzazione è revocata, previa diffida, dal responsabile del procedimento, che si avvale del parere della Conferenza dei Servizi di cui al precedente art. 5, quando:

- la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e le cose;
- agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
- le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
- in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;
- in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 13

Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dall'art. 15, del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 18/12/2009.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare i rinnovi delle precedenti concessioni salvo che l'intervento non risulti conforme al presente regolamento.

2. Le richieste di concessione ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono istruite sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, è subordinato alla acquisizione di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il soggetto richiedente attesti la propria regolarità contributiva nei confronti dei tributi locali, con riferimento all'attività oggetto di procedimento.

2. La dichiarazione di cui al precedente comma viene inviata all'Ufficio Tributi del Comune per le verifiche di competenza il quale provvede ad informare il S.U.A.P. sull'esito delle verifiche medesime e, in caso di dichiarazione falsa o mendace, anche la competente Procura della Repubblica.

3. I casi di dichiarazione falsa o mendace, oltre che a determinare le conseguenze penali previste dalla legge, comportano l'automatica irrogazione delle sanzioni previste in materia tributaria nonché la revoca dei provvedimenti autorizzativi eventualmente conseguiti in virtù della dichiarazione falsa o mendace.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche nei casi di avvio di nuove attività produttive anche se soggette al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90.

Art. 16

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato il Regolamento per la disciplina, gestione e installazione dei dehors approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con potere di Consiglio Comunale n. 22 del 05/12/2013 e tutte le norme regolamentari comunali contrastanti con il presente Regolamento.

